



# COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Cagliari – Cap. 09026

**Bozza di ipotesi  
di parte pubblica  
per la contrattazione collettiva decentrata  
integrativa ANNO 2017**

RISORSE UTILIZZABILI DEL FONDO ANNO 2017

L'anno 2017, addì venti del mese di novembre si è regolarmente convocata e costituita la Delegazione Trattante per la stipula del CCDI con il seguente O.d.G. "Fondo salario accessorio Parte Economica Anno 2017 - Criteri e ripartizione incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 - Varie ed eventuali

Sono presenti per la parte pubblica

**Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica:**

Dott.ssa Fadda Maria Benedetta

Dott.ssa Atzori Iride

Rag.ra Maria Grazia Pisano

**Per la parte sindacale:**

**Per la R.S.U. aziendale:**

– MAROTTO M. Greca – MAMELI Giuseppe

Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

- › U.I.L. FLP Priamo Foddis
- › C.G.I.L. Bonaria Ibba delegata
- › C.I.S.L. Paola Sarigu

**1. FONDO SALARIO ACCESSORIO PARTE ECONOMICA ANNO 2017**

**RICHIAMATO**

- il CCDI triennio 2016/2018 relativo alla parte normativa stipulato in data 14.12.2015 integrato art. 8 in data 13.10.2017;
- la delibera Giunta Comunale n. 72 del 22/11/2012, con la quale si è provveduto alla nomina della rappresentanza di parte pubblica per la CCDI;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 88 del 12.05.2017 la quale è stato costituito in via provvisoria il fondo 2017 per l'importo complessivo di € 142.904,87 di cui € 82.317,67 quali risorse stabili, € 60.587,20 risorse variabili sottoposte alle limitazioni di cui al D.L. 78/2010;
- la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 12.04.2017 "Fondo di produttività Anno 2017 – Destinazione somme ex L.R. n. 19/1997 confluito nel Fondo Unico L.R. n. 2/2007 art. 10";
- la delibera della Giunta Comunale n. 84 del 18.10.2017 con la quale si è deliberato di destinare la parte variabile del fondo per l'anno 2017 (parte economica) con la somma di Euro 7.813,72 pari alla percentuale dell'1,2% del monte salari anno 1997 destinandolo al miglioramento della produttività e/o qualità dei servizi resi dall'Amministrazione nonché sono state fornite direttive ai Responsabili di Servizio per la predisposizione dei progetti art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999;

**RICHIAMATA** la legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) che introduce alcuni elementi di novità relativamente alla contrattazione decentrata integrativa riguardanti i fondi di produttività previsti dai CCNL tuttora vigenti, in particolare dei commi 254, 255 e 256 dell'art. 1 per effetto dei quali a partire dal 01 gennaio 2015 non si applicano più i blocchi di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 (fondo non superiore all'importo del 2010 e riduzione proporzionale del medesimo se diminuiscono i dipendenti in servizio);

**RICHIAMATO** il comma 236 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 il cui disposto letterale afferma che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della l. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque,



automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

**RICHIAMATO** da ultimo il D.Lgs 75/2017 Art. 23:

- comma 2 che testualmente recita "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1 comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".
- comma 3 che testualmente recita: Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.


**RICHIAMATO** l'art. 15 del CCNL del Comparto del Personale delle Regioni-Autonomie Locali del 01.04.1999, il quale, al comma 2, dispone che: "In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel Bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza";

**RICHIAMATO** il comma 4 dello stesso art. 15, il quale dispone che detti importi possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di Bilancio dei singoli Enti, create a seguito di processi di razionalizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sardegna n. 35/2016/PAR che sancisce che, in considerazione del fatto che i fondi di cui alla L.R. 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna) sono confluiti, a far data del 2007, nel Fondo Unico regionale e quindi nel bilancio dell'ente territoriale che può nella programmazione delle risorse, soddisfatte le altre finalità previste, destinarne una quota alla formazione ed alla produttività del personale dipendente per ottenere miglior efficienza dei servizi erogati; fermo restando il rispetto dei limiti e dei vincoli determinati dalle disposizioni di cui in materia di contenimento della spesa del personale e del trattamento del salario accessorio del personale secondo la normativa vigente in materia (art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78 del 2010 nonché dell'art. 1, comma 557, e dell'art. 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, legge 208/2015 legge di stabilità 2016);

**CONSIDERATO CHE** con l'atto della Giunta Comunale n. 39 del 12.04.2017 sopra richiamato si è deliberato di integrare il fondo di produttività anno 2017 nella parte delle risorse decentrate variabili della somma di € **5.551,91** art. 15, comma 1, lett. k del CCNL 1/04/99 la somma di bilancio del Fondo Unico che l'Ente può nella programmazione delle risorse, soddisfatte le altre finalità previste, destinare una quota alla formazione ed alla produttività del personale dipendente per ottenere miglior efficienza dei servizi erogati; fermo restando il rispetto dei limiti e dei vincoli determinati dalle disposizioni di cui in materia di contenimento della spesa del personale e del trattamento del salario accessorio del personale secondo la normativa vigente in materia;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.10.2017 con la quale si è deliberato di destinare la parte variabile del fondo per l'anno 2017 (parte economica) con la somma di **Euro 7.813,72** pari alla percentuale dell'1,2% del monte salari anno 1997, nella parte delle risorse decentrate parte variabile del



Fondo Produttività 2017 destinandolo al miglioramento della produttività e/o qualità dei servizi resi dall'Amministrazione e sono state fornite direttive ai Responsabili di Servizio per la predisposizione del progetto art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999 e ai Responsabili del Personale parte giuridica ed economica di inserire la cifra di riferimento nel fondo di produttività anno 2017;

**DATO ATTO CHE** dai calcoli effettuati dal Servizio Personale parte economica risulta che l'1,2% del monte salari 1997 è quantificato in **Euro 7.813.72**;

**DATO ATTO CHE** con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.10.2017 sono state fornite direttive ai componenti di parte pubblica della delegazione trattante per la destinazione dell'utilizzo del fondo di produttività anno 2017 come segue:

- a- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e CCDI parte normativa approvata dall'Ente per il triennio 2016/2018 e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare andranno ridefinite le condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio in rapporto all'ambiente e alle condizioni di rischio;
- b- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del CCNL 22.01.2004 e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
- c- le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, quali il coordinamento organizzativo del personale assegnato ad una unità operativa;
- d- di suddividere tra le diverse aree il plafond del lavoro straordinario secondo le esigenze rappresentate dai direttori d'Area prevedendo una quota minima per tutti i servizi;

**RILEVATO CHE** è compito della Delegazione trattante l'individuazione delle modalità di utilizzo dello stanziamento di cui trattasi, da destinare o a processi di razionalizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

**VISTO** i progetti produttività art. 15 c. 2 e 4 del CCNL 01.04.1999 predisposti dall'Ufficio Personale parte giuridica e parte economica;

**RITENUTO** di dover stabilire in questa sede le modalità di utilizzo di detto stanziamento la delegazione trattante delibera le modalità di utilizzo come segue:

- i progetti troveranno realizzazione nell'arco di due anni a partire dal mese di dicembre 2017 fino a maggio 2018;
- sarà cura di ciascun Responsabile del Servizio individuare all'interno di ciascuna Area il personale coinvolto nel progetto;
- applicazione della clausola di salvaguardia: qualora il personale incaricato dal proprio responsabile di servizio alla realizzazione del progetto, dovesse avere una erogazione del salario accessorio oltre il doppio di quello che avrebbe preso come produttività generale (art. 17 comma 2 lett. A) e H)) il dipendente medesimo non partecipa alla produttività generale ma solo al progetto 1,2% monte salari 1997;

## **2. CRITERI E RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016**

**RICHIAMATE:**

- la delibera della Giunta Comunale n. 91 del 15.11.2017 "Proposta di modifica al regolamento ordinamento uffici e servizi articoli sulla misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale, ai sensi del D.lgs 74/2017 e 75/2017 costituzione di un gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 45 del regolamento UUS;
- la delibera della Giunta Comunale n. 92 del 15.11.2017 "Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche - nuovo regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 - indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica;

Il Presidente della delegazione trattante propone di seguito i criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 per le funzioni tecniche:

1. In relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino a 500.000,00. euro	2%
oltre 500.000'00 euro	1,5%

Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche per opere e lavori, servizi e forniture non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

2. La quota di fondo destinata alle funzioni tecniche (80% delle risorse finanziarie), per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:
- a. per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	5%
Responsabile unico di procedimento	40%
Direzione dei lavori e sicurezza	40.0%
Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	10%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

- b. per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	5%
Responsabile unico di procedimento	40%
Direzione dell'esecuzione	40.0%
Verifica di conformità	10%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*

Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri riportati nella tabella riepilogativa:

TABELLA PER RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE						
	Responsabile Unico del Procedimento	Personale e incaricato	Collaboratori tecnici	Attività di supp. tecnicoamm.vo	Totale % Opere o LL.PP	Totale % Servizi e Forniture
Programmazione della spesa per investimenti	15	10	35	40	5	5
Verifica preventiva dei progetti	60		30	10	5	5
Controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	30		20	50	40	40
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	10	45	35	10	40	40
Collaudo o certificato di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità:	30	30	25	15	10	10
				TOTALE %	100	100

- nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
- Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente al relativo peso in percentuale, definito nell'apposito regolamento comunale, rispetto al fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 20%, il restante 80% viene distribuito tra i collaboratori e agli incaricati del supporto tecnico amministrativo, in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.
- Sarà cura dei Responsabili di Servizio di ciascuna area garantire, per equità ed imparzialità, la rotazione annuale delle risorse umane individuate, ciò al fine di far salvo il principio giuridico della par condicio e di far corrispondere le premialità all'affettiva prestazione del dipendente per l'accertata meritocrazia;
- Si procederà alla erogazione delle competenze di cui art. 113 D.lgs 50/2016 fino alla concorrenza delle somme disponibili a tal fine nel fondo di produttività, rinviando così di anno in anno la percentuale erogabile, nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa che regola la materia;

Si approvano i criteri come sopra proposti.

### 3 VARIE ED EVENTUALI

Le RSU presentano una proposta di modifica del CCDI parte normativa 2016/2018 e nello specifico si propone di inserire una postilla all'art. 7 (ripartizione delle risorse economiche) che preveda un limite economico come quello previsto al punto 6 del medesimo articolo per il personale impegnato nei progetti di cui all'art. 15 commi 2 e 4 del CCNL 01.04.1999 da prevedere anche per il personale impegnato nella progettazione tecnica di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016.

Il Presidente della delegazione trattante non è d'accordo con la proposta avanzata dalle RSU in quanto contrastante con la ratio legis di riferimento che è quella di premiare il personale che è effettivamente chiamato allo svolgimento di una attività ulteriore e maggiormente impegnativa e coperta di responsabilità quale quello di portare a compimento i progetti cardine dell'amministrazione comunale.

La Rappresentante sindacale Territoriale C.I.S.L. concorda con la posizione del Presidente della delegazione trattante;

Le RSU propongono di indire una assemblea del personale al fine di poter condividere con l'intero personale dell'Ente la questione e pertanto poter portare alla prossima riunione della delegazione trattante la posizione dell'intero organico dell'Ente;

Il Rappresentante sindacale territoriale U.I.L. concorda di attendere le risultanze dell'Assemblea del personale dell'Ente;

Il Presidente della delegazione trattante pertanto rinvia al prossimo incontro affinché si possa proseguire la trattativa suddetta e per la firma definitiva dell'utilizzo delle risorse economiche anno 2017.

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

PARTE PUBBLICA

*Idi Hozi*  
*Maria Graeme*  
*[Signature]*

PARTE SINDACALE

*Maria Grazia Ungaro*  
*M. Bonario*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*